



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALUZZO

Il Giudice

Dott.ssa Desirè Perego

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

IL CASO.it

nella causa n. [redacted]
promossa da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bassignano ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Saluzzo in corso Roma n. 7 come da
delega in calce all'atto di precetto notificato

- attore -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato a [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] come da delega versata in atti nella
procedura esecutiva [redacted] presso il Tribunale di Saluzzo

- convenuto contumace -

avente ad oggetto: opposizione a precetto, mancata notifica del titolo esecutivo.

All'esito delle discussioni orate svoltesi nel corso dell'odierna udienza e sulle
conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U. visto l'art. 281 sexies c.p.c.
osserva quanto segue

[redacted] conveniva in giudizio [redacted] proponendo opposizione avverso il
precetto notificatogli in data 02.11.09 con cui gli veniva richiesta il pagamento della
somma di € 1.994,56 asseritamente liquidata a titolo di spese legali nel procedimento
per esecuzione di un obbligo di fare svoltosi presso il Tribunale di Saluzzo e conclusosi
con ordinanza del 19.10.09.

16
n. 804
n. 362 Cron.
n. 318 Esp.

Spedito 04.03.10
L. 3 10

Lamentava l'attore la mancata notifica in data antecedente o in una via esecutiva, l'infirmità al pagamento di somme non liquidate con l'ordinanza resa dal Giudice delle Esecuzioni, la duplicazione, la non debozza e l'esorbitanza di alcune delle voci di spesa indicate dalla controparte in sede di precetto. Allegava inoltre di aver inviato in data 30.10.09 prima quindi che si perfezionasse la notifica dell'atto di precetto; un assegno per l'importo di € 1.546,40 per pagare le suddette spese legali, assegno che il convenuto aveva restituito.

IL CASO.it

L'atto di citazione in opposizione veniva notificato al convenuto presso la cancelleria del Tribunale di Saluzzo. Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 480 c.p.c. avendo il creditore eletto domicilio nel circondario del [redacted] ed essendo invece competente per l'esecuzione il Tribunale di Saluzzo, luogo in cui l'attore risiede e ove sono collocati i suoi beni - come peraltro dimostrato dal fatto che il pignoramento eseguito sulla base del precetto opposto ha dato origine ad una procedura esecutiva presso l'intestato tribunale contraddistinta dal n. [redacted] - ed essendo stato, inoltre, l'atto di precetto notificato a [redacted]

È chiara, infatti, la giurisprudenza nel ritenere che *"in tema di competenza territoriale riguardante l'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c., l'art. 27 c.p.c. individua nel «luogo dell'esecuzione» il foro relativo alle cause di opposizione e fa salva la disposizione di cui all'art. 480, co. 3, c.p.c., secondo il quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, se intenda evitare che l'opposizione al precetto sia proposta davanti al giudice del luogo ove il precetto era stato notificato. Tuttavia, l'elezione di domicilio produce questo effetto se è fatta nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione oppure in un comune nel quale ha sede il giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del debitore che potranno essere sottoposte a pignoramento. Diversamente, l'elezione di domicilio è senza effetto e riprende vigore la regola secondo la quale l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e la notificazione alla parte istante, si fa presso la cancelleria di detto giudice"* (Cass. Civ. Ord. 12976/04).

Ciò premesso si ritiene che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare.

L'atto di precetto è privo di efficacia non essendo stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in forma esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.c.

L'ordinanza che dichiarava adempiuto l'obbligo di fare e poneva a carico dell'odierno attore le spese del giudizio doveva, infatti, essere notificata integralmente ed in forma esecutiva al debitore non essendo sufficiente la trascrizione, nel corpo del precetto.

della parte terminale nella medesima anche in considerazione del fatto che essendo anch'essa in natura e forma di ordinanza la parte dispositiva della stessa non è in alcun modo scindibile dalla sua parte motivata.

Si osserva, in ogni caso, che la mancata notifica del titolo esecutivo non incide sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, così che la presente opposizione deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 co. 1 c.p.c.) e non quale opposizione all'esecuzione (art. 613 co. 1 c.p.c.); la stessa, tuttavia, determina senza dubbio l'invalidità degli atti logicamente successivi, tra cui il precetto oggetto di impugnazione.

IL CASO.it

La dichiarazione di inefficacia del precetto opposto ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori allegazioni attoree.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali seguono la soccombenza e stesse sono, quindi, poste a carico del convenuto e sono liquidate, in considerazione del valore della causa e della complessità della controversia nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) **dichiara inefficace** il precetto datato 20.10.09 notificato in data 02.11.09 a [redacted] a richiesta di [redacted]
- 2) **condanna** [redacted] a rifondere a [redacted] le spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.100,87 di cui € 512,00 per diritti, € 460,00 per onorari, € 47,00 per spese imponibili ed € 81,87 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali come da tariffa IVA e CPA sulle somme imponibili e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Manda alla cancelleria civile di trasmettere copia del dispositivo alla cancelleria esecuzioni per il suo inserimento nel fascicolo [redacted].

Così deciso dal Tribunale di Saluzzo in data 04.03.10

Il giudice

Dott.ssa Desirè Perugi

Desirè Perugi

RECEVUTO dalla Cancelleria del Tribunale di Saluzzo agli

LA CANCELLERIA
CIVILE

4 3 10

CIVILE
Sezione I

RECEVUTO dalla Cancelleria del Tribunale di Saluzzo agli